

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi e le modifiche da apportare al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°201 del 21.04.1994 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n°211 del 19.12.1996;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

D E L I B E R A

1. Di approvare le modifiche da apportare al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°201 del 21.04.1994 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n°211 del 19.12.1996, come riportate in allegato e riguardanti i seguenti articoli: 14 – 16 – 29 - 29 bis – 29 ter – 33 – 34 – 35 – 36 – 38 – allegato tariffe e allegato classificazione vie e piazze cittadine.
2. Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riguardanti gli artt. 14 comma 7 - 16 comma 4 – 38 ultimo periodo, la lett. U dell'allegato tariffe nonché la riclassificazione limitatamente alle tre vie considerate, entreranno in vigore dal 01.01.2003.
3. Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riguardanti gli artt. 29 – 29 bis – 29 ter – 33 – 34 – 35 – 36 sono in adeguamento alle vigenti disposizioni legislative.
4. Di approvare le correzioni per errori formali presenti nell'art.9 c.6, nell'art. 18 c.1 lett.a) e nell'art.21 bis, dando atto della rettifica di tali articoli.

All'Amministrazione Comunale

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Con atto del Commissario Straordinario n°201 del 21.04.1994 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n°211 del 19.12.1996.

Rilevata l'opportunità di introdurre correttivi nella gestione del tributo, nonché di modificare articoli disciplinanti materie che hanno formato oggetto di innovazioni legislative al fine di rendere detti articoli in linea con il dettato normativo, si ravvisa la necessità di apportare modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Si manifesta inoltre l'opportunità di considerare la riclassificazione di alcune vie periferiche di minor rilevanza economica, in una categoria inferiore.

Si rileva, altresì, la necessità di rettificare, procedendo alla correzione di errori formali, dell'art.9 c.6 per mero adeguamento dell'aliquota alla tariffa correttamente determinata ed indicata nel Regolamento, dell'art. 18 c.1. lett. a) per mero adeguamento alla definizione normativa, dell'art.21 bis per mero adeguamento dell'aliquota al testo della delibera di C.C. n.211 del 19.12.96.

Si sottopongono quindi, a Codesto Spett.le Consiglio Comunale, le modifiche e le rettifiche proposte come da allegato. Fatta eccezione per le rettifiche e per le modifiche dovute a innovazioni legislative, le restanti modifiche proposte entreranno in vigore dal 01.01.2003.

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI; astenuti: LN; assenti: AN.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art.14

- **Viene aggiunto il comma 7 nel seguente testo:**

“La tariffa per le occupazioni effettuate da enti non commerciali e da organizzazioni non

lucrative di utilità sociale in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 è ridotta al 50%.”

Art.16

- Viene aggiunto il comma 4 nel seguente testo:

“Le occupazioni effettuate in occasione di fiere, sagre, feste di quartiere, festa patronale, festeggiamenti o realizzate in occasione di manifestazioni od iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale scontano una tariffa specifica.

La tariffa è unica e assorbe qualsiasi altro tipo di occupazione (tende, occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo ecc...) o categoria.

Soggetto passivo è l'organizzatore. La commisurazione della tassa avviene secondo il criterio di cui all'art. 5. Fanno eccezione alla presente disposizione le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, come già disciplinati.

Art. 29 viene così sostituito:

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65.
- 2) Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggior tassa dovuta.
- 3) Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,65.
- 4) Nella determinazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, è comunque rimessa al responsabile della gestione del tributo, la valutazione dell'esistenza di cause che legittimano una graduazione delle sanzioni previste, secondo i principi fissati dal D.Lgs.472/97.”

Art.29 bis viene così sostituito:

- 1) Per mancato pagamento della tassa o di una sua frazione nel termine previsto si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della tassa omessa o ritardata.
- 2) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione delle somme versate è dovuta una sanzione amministrativa di Euro 103,29.

Art.29 ter viene così sostituito:

Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento (o diversa, qualora intervengano variazioni legislative) per ogni semestre compiuto”.

Art.33 viene così sostituito:

Avverso gli avvisi di accertamento e di liquidazione emessi dal Comune, il contribuente può proporre ricorso nei tempi e con le modalità previsti dal D.Lgs.31.12.1992 n°546.

Art.34 viene così sostituito:

La riscossione coattiva è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, introdotte dal D.Lgs. 26.02.1999 n. 46 e dal D.Lgs. 13.4.1999 n. 112 e successive disposizioni in materia.

Art.35 – Ultimo periodo :

La percentuale “7%” viene sostituita con “2,5,%”

Art.36 viene così riformulato:

“Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio di accertamento e di riscossione della tassa può essere affidato in concessione secondo le modalità di cui agli artt. 52 e 53 D.Lgs.15.12.1997 n°446 nonché Decreto 11.09.2000 n. 289”.

Art. 38 viene aggiunto il seguente periodo:

Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti ed opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore.

NELL'ALLEGATO TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AGGIUNGERE:

lett. U: occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere, sagre, feste di quartiere, festa patronale, festeggiamenti, manifestazioni od iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale: al mq. € 0,10.

**CLASSIFICAZIONE DI VIE E PIAZZE CITTADINE .
CAMBIO DI CATEGORIA Da I A II DELLE SEGUENTI VIE.**

- Via G. Cantore –
- A. Grandi -
- Via Dei Partigiani –

RETTIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Art.9 c.6 „La tariffa é ridotta al 10%“ ” anziché “.....del 10%”

Art. 18 c. 1

lett. a) “siano di durata non inferiore all'anno” anzichè “superiore”

Art.21 bis „La tariffa é ridotta al 10%“ “ anziché “.....del 10%”